



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*



Regione Marche



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA REGIONE MARCHE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Roma, 30 luglio 2004



VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla delibera del CIPE del 21 marzo 1997, n. 29;

VISTA la delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44, "Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, "Accordi di programma quadro – modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";



VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO l'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso il CIPE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi dell'ordinamento delle Autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 del "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di



progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 (prosecuzione degli interventi nelle aree depresse);

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002, n. 36 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004" (legge finanziaria 2002);

VISTA la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)", che stabilisce che la quota di risorse finanziarie assegnate alla Regione Marche per ammonta a euro;

VISTA l'Intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione Marche, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 07/05/1999;

VISTA la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge n. 305 del 28 agosto 1989 con la quale è stato istituito lo strumento della Programmazione Triennale per la Tutela dell'Ambiente (di seguito P.T.T.A.);

VISTA la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale è stato promosso il P.T.T.A. relativo al triennio 1994-96 e sono state individuate le risorse necessarie alla sua attuazione ;

VISTA la Delibera del 03.08.1994 relativa a "Rettifiche e Aggiustamenti al Programma Triennale 1994-1996 per la Tutela Ambientale approvato Il 21 Dicembre 1993";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente n. GAB/DEC/52/1994 del 14 settembre 1994 che ha ripartito le somme stanziare dalla delibera CIPE del 21 dicembre 1993 tra le Regioni e le Province Autonome ed ha assegnato alla Regione Marche risorse complessive pari a € 3.976.718,12;

VISTO il decreto del Direttore Generale del Servizio Inquinamento Atmosferico e Acustico e Industrie a Rischio del Ministero dell'Ambiente del 10 novembre 1994 che ha impegnato per le finalità individuate dal Decreto Ministeriale n. 52 del 14 settembre 1994 a favore della Regione Marche risorse pari a € 3.976.718,12;

VISTA la legge n. 549/95, concernente "Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica", che ha introdotto il meccanismo del fondo perequativo "Imposta delle Accise", mediante il quale quota parte delle risorse destinate dalla Delibera CIPE 21 dicembre 1993 per la realizzazione degli interventi previsti dal P.T.T.A 1994-1996, pari a € 1.129.387,95, è stata attribuita direttamente alla Regione Marche;



VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 1995 relativa a “Modifiche inerenti il Programma Triennale 1994/96 per la Tutela Ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;

VISTO il decreto ministeriale 12 luglio 1990 “Linee Guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dagli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 1991 “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell’aria”;

VISTA la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri, come modificata dalla decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”;

VISTA la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l’allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

VISTA la direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

VISTA la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60 “Recepimento delle direttive 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;

VISTO il decreto ministeriale 1 ottobre 2002 n. 261 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;



VISTA la decisione 2004/470/CE del 29 aprile 2004 sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5};

VISTA la decisione 2004/224/CE del 20 febbraio 2004 che stabilisce le modalità di trasmissione degli Stati membri delle informazioni sui piani o i programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente;

VISTA la decisione 2004/461 del 29 aprile 2004 relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. che recepisce la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria ambiente;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con d.a.c.r. n° 36 del 30/05/2001 che prevede fra le varie azioni specifiche di intervento, l'ottimizzazione delle reti provinciali di rilevamento della qualità dell'aria attualmente presenti nella Regione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 novembre 2001 n.2746 "Attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria" che all'Allegato A sub 1) prevede lo studio dell'ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria attraverso la realizzazione del Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria con la collaborazione tecnico-scientifica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2003 n. 618 "Deliberazione CIPE 36/2002 – progetti ammessi al finanziamento – allargamento dell'intesa istituzionale di programma e individuazione dei responsabili degli accordi di programma quadro" con la quale vengono individuati i progetti provinciali per l'ottimizzazione e il completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1245 del 22 settembre 2003 "Ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Marche dalla Deliberazione CIPE 17/2003 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/98 – triennio 2003/2005".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 310 del 23 marzo 2004 "Deliberazione CIPE 17/2003 – progetti ammessi a finanziamento- modifiche alla DGR 618/2003"

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 790 del 13 luglio 2004 "Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro "Qualità dell'aria". Modifica della DGR N. 618/03"

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 915 del 27 luglio 2004 "Approvazione "Programma rete di monitoraggio atmosferico regionale" e schema di Accordo di Programma Quadro "Inquinamento Atmosferico". Modifica delle D.G.R. n. 618/03 e n. 310/04."



CONSIDERATO che il progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nell'ambito del P.T.T.A. 94-96 "Completamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria", il cui soggetto responsabile è la Regione Marche, a causa delle intervenute modifiche normative in tema di monitoraggio della qualità dell'aria, non è stato ancora ultimato e che le risorse impegnate per l'attuazione dell'intervento, non sono state ancora integralmente trasferite alla Regione Marche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una valutazione complessiva della congruità della rete di monitoraggio esistente con i requisiti dettati dal DM 60/02, con particolare riferimento al posizionamento delle stazioni, e quindi di inserire il progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nell'ambito del P.T.T.A. 94-96 "Completamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria" nelle attività del presente Accordo

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

LA REGIONE MARCHE

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1 Finalità ed obiettivi

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma quadro "Inquinamento Ambientale", nel seguito denominato Accordo.
2. Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) ottimizzare la rete di monitoraggio atmosferico della Regione Marche completando i progetti della rete di monitoraggio finanziati dal P.T.T.A. 1994-96 coerentemente con la normativa nazionale ed europea in materia;
 - b) integrare la rete di monitoraggio meteorologico regionale al fine di raccogliere tutti i dati necessari all'utilizzo di modelli previsionali di diffusione e dispersione degli inquinanti atmosferici;
 - c) completare le reti di monitoraggio provinciali così da renderle confrontabili fra loro con metodologie di acquisizione e validazione dei dati univoci sull'intero territorio regionale;
 - d) realizzare l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;



- e) predisporre piani e programmi di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99;
- f) garantire la fruibilità e lo scambio delle informazioni sullo stato di qualità dell'aria ambiente agli Enti responsabili per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria del territorio, anche ai fini della trasmissione ufficiale dei dati di qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- g) disporre di dati completi, validi e coerenti sullo stato dell'inquinamento dell'aria ambiente per una corretta informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 351/99 attraverso pagine web dedicate.

3. Più dettagliatamente, nel presente Accordo è definito il programma finanziario di interventi, necessari per sviluppare e gestire una rete di monitoraggio di qualità dell'aria coerente con le indicazioni della Commissione Europea e funzionale alla redazione dei Piani e Programmi di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente previsti ai sensi della direttiva 96/62/CE. I progetti proposti, che si svilupperanno coerentemente con i documenti di pianificazione e programmazione regionale e nazionale, rappresentano un intervento integrato, omogeneo e modulare.

4. La Regione Marche si impegna a completare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, ai sensi del D. Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi, entro due anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 2

Programma e costo degli interventi

1. L'Accordo è costituito dagli interventi illustrati nella successiva Tavola 1 le cui linee generali di realizzazione sono illustrate nella Relazione Tecnica di cui all'Allegato 1 e riportate nelle schede intervento di cui all'Allegato 2, redatte ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.

TAVOLA 1– Elenco degli interventi (Euro)

N.	Codice interventi	Denominazione	Soggetto proponente/ attuatore	Costo totale
1	1 3617PU P	Rete di monitoraggio reg.le – aria Prov PU	Regione Marche/ Prov PU	315.563,28
2	2 3617AN P	Rete di monitoraggio reg.le – aria Prov AN	Regione Marche/ Prov AN	1.343.200,00
3	3 3617MC P	Rete di monitoraggio reg.le – aria Prov MC	Regione Marche/ Prov MC	601.200,00
4	4 3617AP	Rete di monitoraggio reg.le – aria Prov AP	Regione Marche/ Prov AP	737.600,00
5	5 0017RM	Rete di monitoraggio regionale aria - Progetto per la dotazione di apparecchiature radiometriche dedicate al monitoraggio atmosferico per la definizione dello strato di miscelamento	Regione Marche	150.000,00
6	6 0000RM P	Datawarehouse ambientale-aria	Regione Marche	206.582,76
TOTALE				3.354.146,04



Articolo 3 Quadro finanziario

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dell'Accordo di Programma ammonta ad euro 3.354.146,04.
2. Nella successiva Tavola 2 è indicato l'ammontare delle suddette risorse suddivise per fonti di finanziamento.

TAVOLA 2 - FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA (EURO)

Fonti Finanziarie	Totale
Stato - Legge 208/98- Delibera CIPE 36/2002 – quota E.2 – Regioni Centro Nord	1.651.600,00
Stato - Legge 208/98- Delibera CIPE 17/2003 – quota F.3 – Regioni Centro Nord	950.000,00
Statale PTTA 94-96 - (L. 305/89 - ex Delibera CIPE del 21/12/93)	723.039,76
Amministrazioni Provinciali	29.506,28
TOTALE	3.354.146,04

3. I trasferimenti delle risorse finanziarie di cui alla Delibera Cipe del 21/12/93 PTTA 94-96 "Area Programmata Aree Urbane" alla Regione Marche saranno effettuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio secondo quanto previsto dal Capitolo V della Delibera Cipe del 21/12/93 "Procedure di attuazione, di verifica e di controllo".

4. Il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori degli interventi avverrà da parte della Regione Marche secondo le modalità indicate nei protocolli tecnici, ove previsti, sottoscritti con i soggetti attuatori e comunque, secondo la normativa vigente.

5. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

Articolo 4 Soggetto responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le parti individuano, quale Soggetto responsabile il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Marche, Ing. Libero Principi.



2. Il Soggetto responsabile dell'Accordo si impegna a:

- a) fornire ai soggetti firmatari un'informativa relativa alle fasi significative nel processo di progettazione esecutiva e di attuazione.
- b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- c) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- d) promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- e) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
- f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede-intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata;
- h) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per ciascuna delle schede-intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concentratore);
- i) inviare al SPSTI e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula – il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
- j) assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- k) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa istituzionale di programma;
- l) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui alla citata Intesa istituzionale di programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- m) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo;



Articolo 5

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Ai fini della realizzazione di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo e del relativo monitoraggio, le parti individuano, quale soggetto responsabile dei singoli interventi, il responsabile del procedimento, indicato nelle schede-intervento allegate (Allegato 2), che, ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, svolge i seguenti compiti:

- a) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- b) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo e segnalare al Soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
- c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Accordo e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro, i dati delle schede- intervento, rispondendo della loro veridicità;
- d) trasmettere al Soggetto responsabile dell'Accordo ogni informazione che questi richieda circa i risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, le cause degli eventuali ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere;
- e) rendere disponibile al Soggetto responsabile dell'Accordo, su sua richiesta, elaborati progettuali, atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie, ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 6

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede-intervento di cui all'Allegato n. 2 del presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;



c) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato Paritetico di Attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;

d) fornire al Soggetto Responsabile dell'Accordo tutte le informazioni e il supporto necessari per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo e in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;

e) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

f) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

g) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione revoca e/o rimodulazione degli interventi.

2. La Regione Marche, si impegna a garantire che l'attuazione dei progetti sul suo territorio sia coerente con gli indirizzi tecnici a livello nazionale, concordati nell'ambito del tavolo tecnico delle Regioni sulla qualità dell'aria istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio.

3. La Regione Marche si impegna inoltre a:

a) assicurare la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per il tramite dell'APAT, dei dati e delle informazioni relative alla qualità dell'aria, nei tempi e nelle modalità previsti della normativa vigente;

b) garantire la trasmissione al MATT della documentazione prevista dal Capitolo V della Delibera Cipe del 21/12/93 "Area Programmata Aree Urbane";

c) provvedere alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio degli inventari regionali delle emissioni in atmosfera;

d) consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio l'accesso via internet alla banca dati di qualità dell'aria regionale, anche al fine della georeferenziazione dei dati stessi e dell'inserimento nel Portale Cartografico Nazionale, attraverso il Sistema GIS adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.



Articolo 7

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Soggetto Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione;
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige il verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto;
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.

Articolo 8

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempienza.

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente;
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento;
3. In caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Soggetto Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato;
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti;
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Soggetto Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato Paritetico di Attuazione, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva;
6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti;
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi;



8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 9 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le eventuali economie di spesa accertate nella realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo sono riprogrammate con le modalità di cui all'Intesa Istituzionale di Programma;
3. Le schede intervento implementate nell'Applicativo Intese e riportate nell'Allegato 2 riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute;
4. L'Accordo ha durata complessiva di cinque anni. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate;
6. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
7. I lavori relativi agli interventi ricompresi nell'Accordo che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuata dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.



Roma, 30 luglio 2004

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Paolo Emilio SIGNORINI, Direttore Generale Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

.....

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Ing. Bruno Agricola, Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

.....

Per la Regione Marche

Ing. Libero PRINCIPI, Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente

.....